

# Charter A.I.S.E. per la pulizia sostenibile

## ACCORDO DI LICENZA

(Versione 1.0, 13 maggio 2005)

**IL PRESENTE ACCORDO** viene stipulato il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_ 200\_ TRA l'A.I.S.E. (Association Internationale de la Savonnerie, de la Détergence et des Produits d'Entretien), con sede in Square Marie-Louise 49, 1000 Bruxelles, Belgio (nel prosieguo denominata "il Licenziante") E .....  
con sede in ..... (nel prosieguo denominata "il Licenziatario").

### **PREMESSE**

- (1) Nei termini sotto indicati, il Licenziante ha piena facoltà di concedere i diritti sui Marchi commerciali. A tempo debito, dovrà inoltre richiedere la loro registrazione presso l'ufficio comunitario dei marchi.
- (2) Il Licenziante intende concedere al Licenziatario l'uso dei Marchi commerciali secondo i termini previsti dal presente accordo.

**LE PARTI CONCORDANO** quanto segue:

### **1. Definizioni**

Nel presente accordo, alle seguenti espressioni corrisponderanno i seguenti significati, salvo variazioni dipendenti dal contesto:

- 1.1 I "Marchi commerciali" sono quelli illustrati nell'Allegato 1 e per i quali il Licenziante dovrà, alle scadenze previste, richiedere la registrazione all'Ufficio comunitario. A tempo debito, tutti i dettagli di registrazione saranno incorporati nell'Allegato 2. Tutti i riferimenti ai "Marchi commerciali" saranno riconducibili ad ognuno di essi.
- 1.2 Per "Beni" si intendono i saponi, i detersivi e i prodotti per la pulizia sia per uso domestico che per il settore industria/istituzioni.
- 1.3 Per "Materiali" si intendono tutti i materiali (scritti, stampati o elettronici) utilizzati dal Licenziatario in relazione o in associazione ai Beni, compresa la pubblicità, il materiale per ufficio, il materiale promozionale e gli imballi usati dal Licenziatario.
- 1.4 Per "Territorio" si intendono gli Stati membri dell'Unione europea alla situazione attuale e tutti i nuovi eventuali Stati nell'Unione europea. Il presente accordo è valido anche per Islanda, Svizzera e Norvegia.
- 1.5 Il "Charter A.I.S.E." è il Charter per la pulizia sostenibile adottato il 1° dicembre 2004 dall'Association Internationale de la Savonnerie, de la Détergence et des Produits d'Entretien.
- 1.6 Le "Condizioni d'uso" sono le Condizioni di utilizzo di cui all'Allegato 3. A seconda dei casi, queste possono essere modificate dal Licenziante e notificate al Licenziatario.
- 1.7 La "Data d'inizio" è la data di sottoscrizione del presente atto.
- 1.8 Per "Materiali per la comunicazione d'impresa" si intendono le lettere intestate, i comunicati stampa, le relazioni annuali e trimestrali, i siti Internet e i materiali designati per comunicare le attività generiche del Licenziatario e non specifiche per le sue marche.
- 1.9 Per "Impegno" si intende l'impegno da parte del Licenziatario nei confronti del Charter A.I.S.E.
- 1.10 Per "Verifica di ammissione" si intende il controllo della conformità di \_\_\_\_ al Charter A.I.S.E., eseguito con le rilevazioni di un verificatore indipendente e come specificato nel Charter A.I.S.E.
- 1.11 Il "Sito Internet associato" è il sito Web del Licenziante, ovvero la pagina [www.sustainable-cleaning.com](http://www.sustainable-cleaning.com)
- 1.12 Per "Logo principale" si intende il logo principale del Charter illustrato nell'Allegato 1.

### **2. Diritti concessi e Territorio**

- 2.1 Considerando gli obblighi reciproci tra le parti, il Licenziante concede al Licenziatario, nei termini stabiliti dal presente accordo, una licenza non esclusiva senza royalty, per l'uso dei Marchi commerciali secondo le Condizioni d'uso per i Beni e nei Paesi del Territorio per i quali il Licenziatario si iscrive al Charter A.I.S.E. La licenza interessa tutti i Materiali e i Materiali per la comunicazione d'impresa. La concessione non comprende, se non nei termini previsti dalla clausola 10, il diritto a concedere sottolicenze e non pregiudica i diritti del Licenziante di usare i Marchi commerciali.
- 2.2 Il presente accordo è valido a condizione che il Licenziatario (a) si iscriva al Charter A.I.S.E. adempiendo all'Impegno e \_\_\_\_ la Verifica di ammissione entro il Territorio e (b) mantenga in vigore l'Impegno a tutti gli effetti.

### **3. Durata**

- 3.1 Il presente accordo è valido dalla Data d'inizio fino a un'eventuale conclusione da una delle due parti, da notificare all'altra con preavviso di dodici (12) mesi, oppure fino a un termine diverso stabilito dal presente documento.

### **4. Condizioni d'uso**

- 4.1 Per garantire il pieno rispetto delle Condizioni d'uso, il Licenziatario fornirà, a sue spese e se richiesto dal Licenziante, alcuni campioni di materiale a scopo di ispezione.

## **5. Uso dei Marchi commerciali**

- 5.1 Il Licenziatario userà solo i Marchi commerciali nelle forme stipulate dal Licenziante, ne rispetterà le Condizioni d'uso e osserverà qualsiasi istruzione del Licenziante su colori e dimensioni dei Marchi commerciali, sulle loro modalità di realizzazione e sulla loro disposizione sui Materiali.
- 5.2 In qualsiasi momento, il Licenziatario userà i Marchi commerciali rispettandone e assicurandone la buona reputazione, come stabilito dal Licenziante. Su richiesta del Licenziante, il Licenziatario cesserà immediatamente qualsiasi uso non conforme.
- 5.3 Sui Materiali, sui Beni o su qualsiasi prodotto ad essi simile o concorrente, il Licenziatario non userà marchi che potrebbero essere confusi con i Marchi commerciali.
- 5.4 Nessuna disposizione di questo accordo autorizza il Licenziatario ad usare i Marchi commerciali come parte di un qualsiasi nome aziendale o commerciale.

## **6. Proprietà dei Marchi commerciali**

- 6.1 Il Licenziante si dichiara proprietario dei Marchi commerciali e si impegna a richiedere a tempo debito la loro registrazione presso l'ufficio comunitario dei marchi.
- 6.2 Il Licenziante si impegna con ogni mezzo a effettuare la richiesta di registrazione presso l'ufficio comunitario dei marchi. Durante i termini del presente accordo, inoltre, pagherà le quote previste per rinnovare la loro registrazione sul registro comunitario.
- 6.3 Il Licenziatario si impegna a non commettere (o far commettere) atti capaci di pregiudicare o annullare qualsiasi registrazione, diritto o titolo del Licenziante in relazione ai Marchi commerciali. Allo stesso modo, si impegna a non commettere atti che potrebbe far richiedere la cancellazione dei Marchi commerciali dall'apposito registro comunitario.
- 6.4 Se richiesto, il Licenziatario fornirà al Licenziante o a un suo rappresentante autorizzato qualsiasi informazione sull'uso dei Marchi commerciali. Diversamente, e in base ai provvedimenti elencati alla clausola 7, presterà qualsiasi tipo di assistenza necessaria a mantenere la registrazione dei Marchi commerciali.
- 6.5 Il Licenziatario non perpetrerà né commetterà atti che possano fargli sostenere diritti, titoli, interessi o la proprietà dei Marchi commerciali, salvo nei termini prescritti dal presente accordo. Riconosce inoltre che nessuna disposizione del presente accordo gli assegna diritti, titoli o interessi sui Marchi commerciali, salvo quelli previsti.

## **7. Infrazioni**

- 7.1 Qualora ne abbia notizia, il Licenziatario fornirà al Licenziante (per iscritto) tutti i dettagli sull'uso (effettivo o proposto) da parte di altre persone, ditte o aziende di qualsiasi nome commerciale, Marchio commerciale, veste commerciale, modalità di promozione o pubblicità che violi i diritti del Licenziante sui Marchi commerciali, o perseguibile per legge, o su un qualsiasi altro atto di concorrenza sleale.
- 7.2 Qualora abbia notizia che altre persone, ditte o aziende dichiarano che i Marchi commerciali non sono validi, o che l'uso dei Marchi commerciali viola i diritti di terze parti, o che i Marchi commerciali sono diversamente attaccati o attaccabili, il Licenziatario fornirà immediatamente al Licenziante (per iscritto) tutti i dettagli al riguardo, senza inoltrare commenti o ammissioni a terze parti.
- 7.3 Il Licenziante si incaricherà di tutti i provvedimenti riguardanti la violazione o la validità dei Marchi commerciali. A sua esclusiva discrezione, deciderà le eventuali azioni da intraprendere contro infrazioni (effettive o sospette) sui Marchi commerciali, contro qualsiasi atto di concorrenza sleale o altre rivendicazioni/controrichieste (formulate o ipotizzate) sull'uso o sulla registrazione dei Marchi commerciali.
- 7.4 A richiesta del Licenziante, il Licenziatario fornirà la piena cooperazione per qualsiasi azione, rivendicazione o procedimento (intrapreso o ipotizzato) relativo ai Marchi commerciali. Il Licenziante sosterrà le spese per l'assistenza prestata dal Licenziatario. Qualsiasi indennizzo conseguente ad azioni, rivendicazioni o procedimenti per infrazione del Marchio commerciale sarà di esclusiva proprietà del Licenziante.

## **8. Conclusione dell'accordo**

- 8.1 Entrambe le parti possono concludere immediatamente il presente accordo, senza pregiudicare altri mezzi di tutela legale, tramite notifica all'altra parte, sempre che la parte violante abbia commesso un'infrazione dell'accordo e (in caso di infrazione rimediabile) non vi abbia posto rimedio entro sessanta (60) giorni feriali dal ricevimento della notifica specificante l'infrazione e la richiesta di provvedimento.
- 8.2 Il presente accordo verrà automaticamente e immediatamente concluso qualora il Licenziatario o il Licenziante mettano fine all'Impegno secondo i termini previsti.
- 8.3 La conclusione del presente accordo per qualsiasi causa non solleva le parti da obblighi insorti, in precedenza o alla data di conclusione, al di fuori del presente accordo.
- 8.4 Alla conclusione del presente accordo, e per qualsiasi causa, il Licenziatario cesserà l'uso dei Marchi commerciali. Fa eccezione il caso in cui, alla data di conclusione del presente accordo, il Licenziatario abbia una scorta di Materiali accumulata nel normale corso d'affari. In tale evenienza, il Licenziatario può, per un periodo non superiore a sei (6) mesi dalla data di conclusione, utilizzare tale scorta nei termini qui indicati o in altri termini concordati tra le parti.
- 8.5 Tutte le disposizioni di questo accordo, che per avere vigore devono permanere fino alla sua conclusione, rimarranno valide ed effettive anche successivamente.

## **9. Risarcimenti**

Il Licenziatario sarà perseguibile e risarcirà il Licenziante (insieme ai suoi dirigenti, funzionari e agenti) per qualsiasi responsabilità, perdita, danno, costo, spesa legale, spesa professionale o di altra natura sostenuta o subita dal Licenziante, sia diretta che consequenziale. Sono comprese, senza essere limitate, eventuali perdite economiche o di profitti, affari o avviamenti derivanti da controversie, altre rivendicazioni o procedimenti contro il Licenziante per volere di terze parti e inerenti la produzione, l'uso dei Materiali da parte del Licenziatario (o a suo nome) o gli usi da parte del Licenziatario del Marchio commerciale non conformi al presente accordo.

**10. Cessione**

Senza il consenso scritto del Licenziante, il Licenziatario non assegnerà, trasferirà, subappalterà o cederà a terze parti i benefici e/o gli oneri derivanti dal presente accordo. Fa eccezione il caso in cui il Licenziatario sia stato autorizzato, con notifica scritta del Licenziante, a concedere una sottoliscenza dei suoi diritti ed obblighi (secondo gli stessi termini e condizioni) a una sua affiliata. Di conseguenza, le affiliate dovranno sottomettersi allo stesso Impegno. Ai fini di questa clausola, l'affiliata è, \_\_\_\_\_ la società controllante il Licenziatario e tutte le aziende e imprese che attualmente (o in futuro) sono (o diventeranno) controllate dal Licenziatario o da altra azienda controllante.

**11. Avviamento**

Tutti gli usi dei Marchi commerciali da parte del Licenziatario saranno a beneficio del Licenziante. Qualsiasi avviamento accumulato dal Licenziatario per l'uso dei Marchi commerciali sarà maturato a favore (e di proprietà fiduciaria) del Licenziante. A richiesta, il Licenziatario trasferirà l'avviamento a favore del Licenziante, senza oneri, durante o dopo il mandato del presente accordo.

**12. Forza maggiore**

Nessuna delle parti sarà considerata violare il presente accordo, in caso di inadempienza (totale o parziale) ai doveri e agli obblighi previsti, per cause di forza maggiore, incendi, provvedimenti di stato o di governo, guerra, sommossa, insurrezione, embargo, impossibilità/difficoltà a reperire materie prime o energia ed altre cause che sfuggono al controllo delle parti.

**13. Illegalità**

Se una disposizione, una clausola o una parte di esse diviene o è dichiarata illegale, invalida o non eseguibile per qualsiasi motivo, la clausola o disposizione in questione sarà considerata scindibile ed eliminabile dal presente accordo a condizione che, qualora tale eliminazione riguardi o modifichi sostanzialmente i presupposti commerciali del presente accordo, le parti negozino in buona fede la modifica di tali termini e disposizioni dell'Accordo in base alle circostanze.

**14. Integrità dell'accordo/Rinuncia**

- 14.1 Il presente documento costituisce l'accordo integrale tra le parti e manifesta la loro comprensione, soprassedendo a tutti i precedenti accordi, patti o impegni (scritti o orali) relativi alla materia oggetto del presente accordo. Nessuna delle parti potrà fare rivendicazioni in base a accordi, patti o impegni non espressamente contenuti dal presente accordo. L'accordo non prevede modifiche se non apposte per iscritto e firmate dai rappresentanti autorizzati di entrambe le parti.
- 14.2 Eventuali inadempienze o ritardi di una delle parti nell'esercizio di un diritto o rimedio giuridico previsto dal presente accordo non saranno interpretate né avranno effetto di rinuncia. Allo stesso modo, non sarà considerata rinuncia l'esercizio singolo o parziale di qualsiasi diritto o rimedio giuridico. I diritti e i rimedi stabiliti dal presente accordo sono cumulativi e non escludono diritti o rimedi giuridici previsti dalla legge.

**15. Notifica**

- 15.1 Qualsiasi notifica o attestazione prevista dal presente accordo dovrà essere prodotta per iscritto e ricevere una conferma di ricevimento se depositata, consegnata a mano o via posta all'indirizzo della parte sopraindicato (o ad altro indirizzo), oppure trasmessa via fax al recapito corrispondente. A seconda dei casi, una parte può designare un mezzo di trasmissione specifico previa notifica scritta all'altra parte.
- 15.2 La ricezione di qualsiasi notifica o attestazione dovrà essere confermata dal destinatario entro due giorni feriali dalla data di invio (se effettuato tramite posta) o simultaneamente (in caso di consegna a mano).

**16. Interpretazione**

- 16.1 Le intestazioni del presente accordo sono state inserite esclusivamente a fini pratici e non hanno effetti sull'interpretazione del presente atto.
- 16.2 Ove appropriato, le parole che denotano un numero singolare denotano anche il plurale, e viceversa.
- 16.3 Il riferimento a qualsiasi statuto o disposizione statutaria sottintende il riferimento allo statuto o alla disposizione statutaria emendata, emessa o reintrodotta.

**17. Legge prevalente e giurisdizione**






La validità, l'interpretazione e l'adempienza del presente accordo saranno disciplinate dalle leggi del Belgio e soggette esclusivamente alla giurisdizione dei tribunali belgi.

**FIRME**

Nome:..... Carica:..... In nome e per conto del Licenziante	Nome:..... Posizione:..... In nome e per conto del Licenziatario
---	--

**Allegato 1**

**Marchi commerciali**

<p><b>“Logo principale”</b> Logo principale del Charter (per l'identità globale del Charter e l'uso promozionale)  Utilizzato sulla confezione dei prodotti di qualsiasi categoria</p>	
<p>Logo confezione Prodotti per biancheria</p>	
<p>Logo confezione Prodotti per stoviglie</p>	
<p>Logo confezione Prodotti per la pulizia</p>	
<p>Logo confezione Prodotti per pavimenti (settore industria e istituzioni)</p>	

## Allegato 2

### Dettagli di registrazione dei Marchi commerciali presso l'ufficio comunitario dei marchi

<b>Marchio</b> (tutti con indirizzo Internet)	<b>Numeri</b>	<b>Classi</b>	<b>Data di registrazione</b>
"Logo principale"(logo generale del Charter)	N. registrazione Benelux: 0762951 N. Internazionale: 852474	3, 5, 16, 21, 37, 41. 3, 5, 16, 21, 37, 41.	15 marzo 2005 5 aprile 2005
Logo confezione - Prodotti per biancheria	N. registrazione Benelux: 0762952 N. Internazionale: 852471	3, 5, 16, 41. 3, 5, 16, 41.	15 marzo 2005 5 aprile 2005
Logo confezione – Prodotti per stoviglie	N. registrazione Benelux:0762953 N. Internazionale: 852469	3, 5, 16, 41. 3, 5, 16, 41.	15 marzo 2005 5 aprile 2005
Logo confezione – Prodotti per la pulizia	N. registrazione Benelux: 0762954 N. Internazionale: 852470	3, 5, 16, 21, 41. 3, 5, 16, 21, 41.	15 marzo 2005 5 aprile 2005
Logo confezione – Prodotti per pavimenti (settore industria e istituzioni)	N. registrazione Benelux: 0762955 N. Internazionale: 852475	3, 5, 16, 21, 37, 41. 3, 5, 16, 21, 37, 41.	15 marzo 2005 5 aprile 2005

Beni e servizi per tutti

Classe 3: candeggianti e altre sostanze per biancheria, pulizia, lucidatura; smacchiatori, saponi, detersivi, ecc.

Classe 5: disinfettanti e altri.

Classe 16: stampati, brochure, opuscoli e poster

Classe 21: utensili per la casa o la cucina, spugne, spazzole, articoli per la pulizia, panni, dispenser, macchine che utilizzano prodotti per la pulizia, ecc.

Classe 37: prodotti per la conservazione di edifici, per pavimenti (settore I&I).

Classe 41: formazione, istruzioni, ecc. – cfr settore I&I.

## Allegato 3

### Condizioni d'uso in vigore alla Data di inizio

1. I Marchi commerciali non dovranno essere presentati come Marchio commerciale o nome di marca del prodotto di un singolo produttore.
2. Se un Marchio commerciale viene apposto sui Materiali per la comunicazione d'impresa, ma non sulla confezione, accanto dovrà essere presente anche la seguente dicitura, idoneamente tradotta e stampata in modo leggibile:  
*"tutti i prodotti con questo marchio provengono da aziende impegnate nel programma industriale denominato "Charter per la pulizia sostenibile". Inoltre, dovrà essere apposto un riferimento al relativo sito Internet, con la dicitura "vedi [www.sustainable-cleaning.com](http://www.sustainable-cleaning.com)".*
3. I Marchi commerciali non saranno usati per rivendicazioni su qualsiasi prodotto in conflitto con il Charter A.I.S.E.
4. I Marchi commerciali non saranno usati in modo fuorviante, ingannevole o vago. Allo stesso modo, non verrà abusato né arrecato danno alla loro reputazione.
5. Materiali per la comunicazione d'impresa:  
Qualsiasi materiale per la comunicazione d'impresa deve includere il logo generico del Charter A.I.S.E., compreso un riferimento al relativo sito Internet. Anche i Materiali elettronici per la comunicazione d'impresa devono includere un collegamento al sito Internet relativo.
6. Materiali d'imballaggio:
  - a) Sui Materiali d'imballaggio dovrà essere apposto solo un Marchio commerciale tra i 5 elencati nell'Allegato 1.
  - b) Il Marchio prescelto sarà sempre accompagnato dal riferimento al sito Internet associato.
  - c) Il Logo principale deve essere usato su Beni di qualsiasi categoria. Sui Beni delle seguenti categorie, ovvero prodotti per biancheria, stoviglie, pulizia, pavimenti (industria e istituzioni), è possibile sostituire il Logo principale con uno di quelli elencati nell'Allegato 1. Tuttavia, i due loghi non dovranno mai essere usati in concomitanza.
  - d) In qualsiasi caso, i Marchi commerciali non devono superare 1/15 della superficie del lato anteriore della confezione, indipendentemente dalla posizione occupata.
7. Altre comunicazioni:  
I Marchi commerciali possono essere usati per comunicazioni commerciali effettuate direttamente al cliente o nei punti vendita. Tuttavia, non potranno essere usati dai mezzi di comunicazione di massa, es. televisione, radio, stampa, cinema, manifesti, se non nel contesto delle campagne organizzate e autorizzate dalle associazioni nazionali affiliate all'A.I.S.E.